

Testimonianza di attività libero professionale dell'ufficiale giudiziario già svolta a regime di compensi

(consulenze tecniche di parte e d'ufficio).

Tribunale di Bari - Sezione Fallimenti

Fallimento: _____

Ill.mo Sig. G.D. Dott. Aldo Napoleone

Il sottoscritto Curatore del fallimento in epigrafe, con riferimento alla istanza dell'Ufficiale Giudiziario di Putignano del 20/10/1991 ed alla conseguente richiesta di parere della S.V. Ill.ma (all.1): osserva:

- L'Ufficiale Giudiziario istante fu nominato stimatore con provvedimento della S.V. del 09/03/1990 (all. 2) ed ha partecipato alla redazione del verbale di inventario ed effettuando contestualmente perizia di stima (all. 3), unitamente al Cancelliere della Pretura di Putignano.

E' d'uopo precisare che il Perito Ufficiale Giudiziario Dirigente l'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti di Putignano, per la detta richiesta, fa riferimento al D.P.R 27/07/88 nr. 352, e per quanto riguarda i compensi, precisamente agli artt. 1, 3, 11.

Il riferimento apre giusto, in quanto il citato D.P.R. 352/88, pubblicato in G.U. 18/08/88 n. 193, disciplina i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'A.G. in materia civile e penale.

Il richiedente, espressamente qualificato come organo giudiziario, dalle vigenti disposizioni di Legge (titolo I Capo II c.p.c.), svolge una vasta gamma di compiti ed attribuzioni, tra cui quella di consulente tecnico, perito od arbitro, sia di parte che d'ufficio (art. 27 comma II^ D.P.R. 15/12/1959 n.1229) nonchè numerose altre attività specificatamente demandate dall'Ordinamento o da altre disposizioni di Legge.

La peculiarità del rapporto d'impiego, esclude l'applicazione di altri criteri di calcolo suggeriti per altri funzionari. (es. Funzionari di cancelleria giusta nota n. 8/1744/63 del 17/11/1989 Min.G.G.Aff.Civ. Uff. VIII). Infine, non è superfluo sottolineare l'importanza della stima ai fini del prosieguo della procedura fallimentare, e le responsabilità sia civili che penali assunte dallo stimatore con la accettazione dell'incarico.

Giusti risultano i calcoli, motivatamente contenuti all'aliquota minima. Invero ne è risultato un elaborato analitico, articolato ed estremamente preciso. Peraltro la qualità della prestazione va sempre incoraggiata anche in vista di ulteriori ed analoghi incarichi.

In considerazione di quanto innanzi esprime parere favorevole all'accoglimento della istanza formulata dall'Ufficiale Giudiziario della Pretura di Putignano.

Si allegano i seguenti atti:

- 1): Istanza del 20/10/1991;
- 2): Provvedimento di nomina del 9/3/1990;

IL CURATORE

F.to Avv. Vito Giulio CONSOLE